

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione della
Società Cooperativa Elettrica Pro Colloro
Via Caduti per la Libertà, 6

28803 Premosello Chiovenda (VB)

Domanda di ammissione a socio

Il/La sottoscritto/a		
Luogo di nascita		Data di nascita
Codice Fiscale		
Comune di residenza		Provincia
Via	n.	CAP
Cittadinanza		Professione
Telefono		Mail

Chiede

di essere ammesso/a come **socio** della *Società Cooperativa Elettrica Pro Colloro S.c.r.l.*, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto Sociale, condividendone gli scopi mutualistici e impegnandosi a rispettarne lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

A tal fine dichiara

- di voler sottoscrivere n. ____ quote di partecipazione;
- di essere a conoscenza delle finalità e delle modalità operative della Cooperativa;
- di accettare integralmente lo Statuto sociale e i regolamenti vigenti;
- di impegnarsi al versamento della quota sociale e degli eventuali contributi previsti;
- di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa;
- di non trovarsi in condizioni ostative all'ammissione ai sensi delle normative vigenti.

Allega alla presente:

- Copia di documento d'identità
- Copia codice fiscale

Consapevole che l'ammissione è subordinata alla verifica dei requisiti da parte dell'organo amministrativo e alla compatibilità con la capacità mutualistica della Cooperativa, resta a disposizione per ogni ulteriore adempimento richiesto.

Premosello Chiovenda,

Firma:

Articolo 16 - Ammissione dei soci cooperatori.

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi: a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza e codice fiscale per le persone fisiche, le quali dovranno altresì allegare una copia fotostatica del proprio documento di identità; denominazione, sede, nazionalità, codice fiscale per le persone giuridiche, le quali dovranno allegare copia della delibera di adesione alla cooperativa, assunta dall'organo statutariamente competente; b) - importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge; c) - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa; d) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa. L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale. Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro otto giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci. Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile. Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti; ricorrendo tale eventualità, l'organo amministrativo è quindi obbligato ad adottare una nuova deliberazione entro trenta giorni dalla deliberazione assembleare, e ad effettuare - una volta eseguiti i versamenti dovuti da parte del nuovo socio - l'annotazione dell'ammissione nel libro soci. Inoltre, la sottoscrizione del contratto di somministrazione di energia elettrica e l'allaccio del relativo contatore varranno in ogni caso, per chi abbia presentato domanda di ammissione alla cooperativa, quale accettazione tacita della relativa richiesta di ammissione, ove l'allaccio avvenga entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda; l'organo amministrativo, in tal caso, sarà tenuto ad annotare l'ammissione del nuovo socio cooperatore nel libro dei soci, una volta che egli abbia provveduto ad eseguire i versamenti dovuti per l'ammissione. In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione. L'aspirante socio non ha, in ogni caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di de

lega.